

	Dott. CARLO D'ARCO - Notaio Genova - Via Domenico Fiasella, 7/10 Tel. 010.5531009 - 010.541879	
	Numero 27.159 di repertorio - Numero 15.824 di raccolta	
	VERBALE DI ASSEMBLEA	REGISTRATO ALLO
	REPUBBLICA ITALIANA	UFFICIO DELLE ENTRATE DI GENOVA
	L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di lu-	SERIE 1T
	glio in Genova, Via di Francia 1, presso la sala Auditorium	N. 27966
	del Matitone, essendo le ore diciannove e minuti dieci.	IL 22/07/2022
		ESATTI EURO 200,00
	Avanti a me, Dottor Carlo D'ARCO, Notaio in Genova, iscritto	
	nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiava-	
	ri, è presente il signor:	
	Andrea Mangini, nato a Genova il 29 agosto 1969, domiciliato	
	a Genova, Salita Gambonia 14, codice fiscale dichiarato MNG	
	NDR 69M29 D969R.	
	Detto comparente, della cui identità di persona io Notaio so-	
	no certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di-	
	rettivo, mi dichiara che sono stati convocati in assemblea	
	straordinaria per questo giorno e ora, in seconda convocazio-	
	ne, essendo andata deserta la prima, i soci della Associazio-	
	ne:	
	"COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI GENO-	
	VA ODV", con sede in Genova, Salita Gambonia 14, codice fi-	
	scale 95094420106, iscritta nel registro Regionale delle Or-	
	ganizzazioni di Volontariato della Regione Liguria con prov-	
	vedimento in data 8 febbraio 2006 n. 212, per discutere e de-	
	liberare sul seguente ordine del giorno:	
	"1. Lettura e Approvazione nuovo Statuto ai sensi del D.lgs.	

	117/2017;	
	2. Varie ed eventuali".	
	Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.	
	Ai sensi dell'articolo 8 del vigente Statuto sociale assume	
	la presidenza dell'assemblea il richiedente Andrea Mangini,	
	il quale constata che:	
	- l'assemblea è stata regolarmente convocata a' sensi del-	
	l'art. 6 del vigente Statuto con avviso spedito in data 6 lu-	
	glio 2022;	
	- che sono presenti o rappresentati per delega i soci risul-	
	tanti nell'elenco che, visto e approvato dal comparso, e vi-	
	dimato a norma di legge, si allega al presente verbale sotto	
	la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, o-	
	messane la lettura ad istanza del comparso, e che, pertanto,	
	sono presenti o rappresentanti per delega 42 (quarantadue)	
	soci su un totale di 49 (quarantanove) soci; il presidente,	
	constata la regolarità delle deleghe e ne dispone l'acquisi-	
	zione agli atti della Associazione;	
	- che per il Consiglio direttivo sono presenti il Presidente	
	Mangini Andrea, il vice Presidente Vito Rallo, il Segretario	
	Pier Carlo Pozzo e il consigliere Claudio Moretti; assente	
	giustificato il consigliere Stefano Fassone;	
	- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita a' sensi	
	dell'art. 20 del vigente Statuto e atta a deliberare sul pro-	
	posto ordine del giorno.	

	Il Presidente illustra i motivi per cui risulta opportuno ap-	
	provare un nuovo testo dello Statuto sociale, conforme alle	
	disposizioni del D.L.gs 117/2017 al fine della iscrizione	
	della associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore (RUNTS), testo ben noto a tutti i soci essendo stato	
	già discusso in assemblea ordinaria il giorno 17 del corren-	
	te mese; il Presidente ne propone pertanto l'approvazione,	
	anche in vista della richiesta della personalità giuridica.	
	L'Assemblea a voto palese per alzata di mano approva il nuo-	
	vo testo di statuto a maggioranza (quaranta voti a favore).	
	Si astiene il "Gruppo Comunale Protezione Civile Camogli",	
	in persona del suo delegato, e si astiene altresì la "Volon-	
	tari Antincendi Boschivi Gruppo Lupo", in persona del suo de-	
	legato.	
	Il Presidente mi consegna il testo del nuovo Statuto, quale	
	or ora approvato dall'assemblea, quale Statuto si allega al	
	presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integran-	
	te, omessane una ulteriore lettura a richiesta del comparso,	
	consenziente l'assemblea.	
	L'Assemblea dà mandato al Consiglio Direttivo di provvedere	
	a tutte le integrazioni o modifiche eventualmente richieste	
	ai fini dell'ottenimento all'iscrizione del RUNTS e dell'a-	
	dempimento di tutte le altre obbligazioni di legge.	
	Si richiede l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di	
	bollo (codice fiscale art. 82 c. 5 D.Lgs. 117/2017) e ogni	

COORDINAMENTO VOLONTARI

PROTEZIONE CIVILE

PROVINCIA di GENOVA

Allegato "A"

al m. 27.159 Ref.

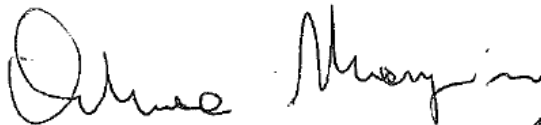
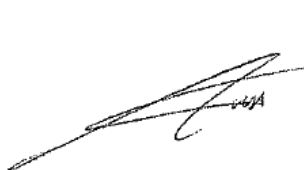
m. 15.874 Rate.

PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ADERENTI

DEL 19.07.2022

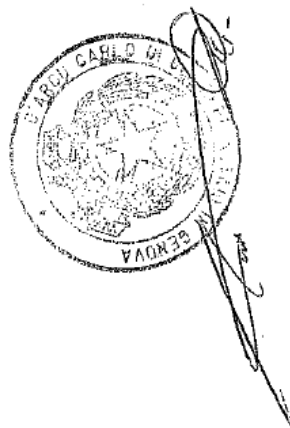
n.	#	Organizzazione	Nome Cognome	Tipo
1	01	Gruppo Comunale Protezione Civile CAMOGLI	EOLIO ALLEGRI	DELEGATO
2	02	Gruppo Comunale Volontari Antincendio Boschivo Protezione Civile RECCO	EMANUELE ROSSI	DELEGATO
3	03	Nucleo Comunale Volontari Protezione Civile CASELLA	MARCELLO ALDO	DELEGATO
4	04	Associazione A. I. B. Valbisagno	ANDREA D'AMORE	
5	05	Associazione Volontari Antincendio Boschivo Protezione Civile Montoggio	ANDREA MANCINI	
6	06	Associazione Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile Genova		
7	07	Associvile - Associazione Volontari Protezione Civile	ANDREMO CLAUDIO	DELEGATO
8	08	Associazione Radio Club Levante	MARCO FERRINI	
9	09	Associazione Gruppo Radiantistico V.E.R. Volontari Emergenza Radio - Genova	PIER CARLO FORZANO	DELEGATO
10	13	Associazione Radio Club CB Genova Est	CESARE MARTINI	
11	16	Associazione Nuova Acropoli - Genova	PAOLO DI ROSA	
12	17	Associazione Volontari Antincendio Boschivo Squadra "Kolibri" Bogliasco	GIORGIO CORSONICO	DELEGATO
13	20	Gruppo Comunale "Livio Mazza" Volontari Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Isola del Cantone	UITO RAUO	DELEGATO
14	21	Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Savignone		
15	22	Associazione Guardia Antincendi Sant'Olcese	GIACOMO LANGHI	
16	23	Gruppo Protezione Civile Sestri Levante "Adulti Raider"		
17	24	Associazione Volontari Protezione Civile Uscio Avegno	CLAUDIO ROBERTI	
18	25	Associazione Nazionale Alpini Genova	CLAUDIO BONIN	DELEGATO
19	26	Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile e Antincendi Boschivi di Pieve Ligure Gruppo Scoiattolo	MATTEO COSTANI	DELEGATO
20	27	Associazione SIPEM Social Support Sezione Liguria	GUENDRINA GROSSI	DELEGATO
21	28	Associazione Volontari di P.C. Città di Entella	MARCO BENNETTO	
22	29	Gruppo Comunale Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Bargagli	GIANNI COLO MICHAEL	DELEGATO
23	30	Associazione E.R.A. Sezione Provinciale Genova	FRANCESCO GARGANO	
24	31	Associazione ProCiv Liguria	CESTINO MORRIS	
25	32	Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile TORRIGLIA	MARCO SCUTO	DELEGATO
26	33	Associazione ALFA Group	LORENZO RUZZI	
27	34	Squadra Intercomunale Protezione Civile ed Antincendio Boschivo San Colombano e Carasco	MARCO ALEGRI	DELEGATO

n.	#	Organizzazione	Nome Cognome	Tipo
28	35	Associazione Radioamatori Italiani - Comitato Regionale Liguria	CLAUDIO ALBERTINO	
29	36	Associazione Soccorso Cinofilo Liguria - Nucleo provinciale Genova	ANTONIO AIRENTI	
30	37	Associazione Pro Civ Augustus Vallestura	VALERIO SUGGERO	
31	38	Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile MIGNANEGO	FABIO BOCCARDI	DELEGATO
32	39	Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile ARENZANO	RENZO NERIANI	DELEGATO
33	40	Associazione Nucleo Cinofilo da Soccorso Giada	LUIGI GALELLI	
34	41	Associazione Guardia Costiera Ausiliaria	PAOLO NALBANA	DELEGATO
35	42	Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Regionale Volontariato Protezione Civile Liguria	GIACOMO TARTONI	DELEGATO
36	43	Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile MELE	ANGELO COLTRI	DELEGATO
37	44	Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile SERRA RICCO'		
38	45	Volontari Anticendi Boschivi "Gruppo Lupo"	BIONDI LLO ANTONIO	DELEGATO
39	46	Associazione Volontari Protezione Civile Rapallo	ANDREA ROSCHI	
40	47	Associazione Confraternita di Misericordie di Genova Centro - Santa Caterina da Genova	ANTONIO ZINATONE	DELEGATO
41	48	Gruppo Intercomunale Protezione Civile e Antincendio Boschivo Val Verde	RUINI ALI ALESSANDRO	DELEGATO
42	49	Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile COGORNO	LUIGI GALLI	DELEGATO
43	50	Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile GENOVA	FABIO NALBANA	DELEGATO
44	51	Gruppo Comunale Protezione Civile e Antincendio Boschivo di COGOLETO		
45	52	Associazione cinofili da soccorso Il Branco	RODOLFO FERRANTE	
46	54	Associazione Nucleo Cinofilo Agata	MERCEDES FARINA	
47	56	Gruppo Intercomunale Antincendio Boschivo e Protezione Civile Val Petronio		
48	59	Associazione Nucleo Cinofilo da Soccorso Sansone Genova ODV		
49	60	Associazione Nucleo Cavalleria Genova ODV	SALVATORE ABERTE	


**COORDINAMENTO VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE
PROVINCIA DI GENOVA ODV**

*Alleg. "B" al n. 27.159 d. Repertorio
n. 15.824 di Racc. M.*



STATUTO

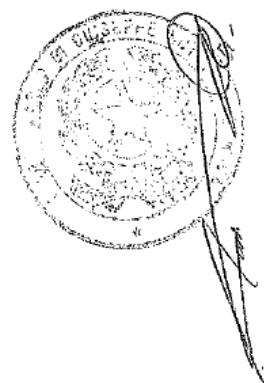
Amministratore Delegato

E-mail: segreteria@volontariprotezionecivilegenova.it
Pec: info@pec.volontariprotezionecivilegenova.it
Sito web: www.volontariprotezionecivilegenova.it
Iscrizione al Registro Regionale n. 212 del 8.2.2006

Indice

TITOLO I - FONDAZIONE, SEDE E DURATA	3
Art. 1 - (Fondazione).....	3
Art. 2 - (Sede e durata).....	3
TITOLO II - PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'	4
Art. 3 - (Principi fondamentali dell'Associazione)	4
Art. 4 - (Finalità dell'Associazione)	4
Art. 5 - (Attività di Interesse Generale).....	5
TITOLO III - ADESIONE AL COORDINAMENTO	6
Art. 6 - (Adesione al Coordinamento).....	6
Art. 7 - (Modalità di adesione).....	6
Art. 8 - (Diritti e doveri delle Organizzazioni aderenti).....	7
Art. 9 - (Perdita della qualità di Organizzazione aderente).....	7
Art. 10 - (Decadenza, recesso ed esclusione)	8
TITOLO IV - ORGANI STATUTARI	9
Art. 11 - (Organi del Coordinamento)	9
Art. 12 - (L'Assemblea generale)	9
Art. 13 - (Il Consiglio Direttivo).....	11
Art. 14 - (Il Presidente).....	12
Art. 15 - (Il Vicepresidente)	13
Art. 16 - (Il Segretario)	13
Art. 17 - (Il Tesoriere).....	13
Art. 18 - (Il Collegio dei Revisori dei Conti)	13
Art. 19 - (L'Organo di controllo).....	14
Art. 20 - (Revisore legale dei conti)	14
Art. 21 - Collegio dei Probiviri	15
Art. 22 - (Gratuità delle cariche statutarie).....	15
Art. 23 - (Decadenza dagli organi dell'Associazione)	15
Art. 24 - (Revoca degli amministratori o del componente dell'Organo di controllo).....	15
Art. 25 - (Rinnovo degli organi statutari).....	15
TITOLO V - GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO.....	16
Art. 26 - (Patrimonio dell'Associazione).....	16
Art. 27 - (Esercizio finanziario e bilancio)	16

TITOLO VI - ACCORDI DI COOPERAZIONE	17
Art. 28 - (Patti federativi, accordi di cooperazione o di partecipazione).....	17
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	17
Art. 29 - (Scioglimento dell'Associazione).....	17
Art. 30 - (Norme finali).....	17
Art. 31 - (Norme transitoria)	17



Andrea Neri

TITOLO I - FONDAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - (Fondazione)

1. Il presente Statuto disciplina l'Associazione denominata "Coordinamento Volontari Protezione Civile Provincia di Genova", fondata in Genova il 22/02/2005 in seguito denominata brevemente "Coordinamento".
2. Il Coordinamento si configura quale Organizzazione di Volontariato, ai sensi degli artt. 32 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 "Codice del Terzo Settore", o anche "CTS", nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il Coordinamento adotta la qualifica e l'acronimo O.D.V. nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione si configura come struttura di coordinamento delle Organizzazioni aderenti aventi almeno una sede operativa, secondo le indicazioni del presente Statuto e del Regolamento, nel territorio della Città Metropolitana di Genova, che svolgono le attività di cui al successivo art. 5.
5. Il Coordinamento così come ogni sua articolazione locale, è un'Associazione apartitica e aconfessionale ed opera con autonomia statutaria e gestionale.

Art. 2 - (Sede e durata)

1. Il "Coordinamento Volontari Protezione Civile Provincia di Genova" O.D.V., ha la propria sede legale in Genova ed è costituito a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Data 19/07/2022		STATUTO COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI GENOVA ODV	3 di 18
--------------------	--	--	---------

TITOLO II - PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3 - (Principi fondamentali dell'Associazione)

1. Il Coordinamento attraverso la partecipazione delle Organizzazioni affiliate intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto, i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Il Coordinamento ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
3. Il Coordinamento riconosce l'elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statuari.

Art. 4 - (Finalità dell'Associazione)

1. Il Coordinamento Volontari Protezione Civile Provincia di Genova in particolare persegue le seguenti finalità:
 - a) coordina e organizza le attività svolte dagli aderenti al Coordinamento nell'ambito della Protezione Civile;
 - b) contribuisce al miglioramento e al potenziamento del Volontariato di Protezione Civile;
 - c) promuove un effettivo legame ed un miglior rapporto di collaborazione fra tutti gli aderenti;
 - d) partecipa, su richiesta degli Enti preposti, ad interventi di soccorso in territorio nazionale ed internazionale;
 - e) esprime pareri e proposte su disegni di legge, regolamenti, piani, programmi, contributi e finanziamenti;
 - f) promuove ogni forma di studio, dibattito, informazione, formazione ed addestramento degli aderenti al Coordinamento nel rispetto dell'autonomia delle singole Organizzazioni aderenti;
 - g) mantiene vivo lo spirito del volontariato di Protezione Civile attraverso apposite manifestazioni. Collateralmente il Coordinamento potrà promuovere e svolgere anche in collaborazione con altri Enti Pubblici o privati operanti per finalità simili o complementari, tutte quelle attività a carattere culturale, didattico, di ricerca scientifica, sportivo e ricreativo che possono essere utili per la diffusione della solidarietà umana, civile e sociale per la protezione della pubblica incolumità per la tutela dei beni culturali e dell'ambiente (privato, pubblico e naturale);
 - h) acquisisce e valuta le indicazioni e le proposte formulate dalle singole Organizzazioni aderenti;
 - i) rappresenta le esigenze delle Organizzazioni di Protezione Civile, presso le sedi competenti, in relazione alle finalità di Protezione Civile, nel rispetto dell'autonomia delle singole Organizzazioni aderenti;
 - j) individua e propone indirizzi omogenei finalizzati al miglioramento dell'efficienza organizzativa e del razionale utilizzo di risorse umane e strumentali;
 - k) propone ed attua iniziative ed attività indirizzate all'informazione ed alla formazione della popolazione per una maggiore educazione al rischio ed alla sicurezza individuale e collettiva;
 - l) al fine di raggiungere gli scopi prefissati, contribuisce alla diffusione delle tematiche di Protezione Civile a tutti i livelli, anche attraverso la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati, Associazioni, Gruppi e Organizzazioni.

Data 19/07/2022	STATUTO COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI GENOVA ODV	4 di 18
--------------------	--	---------

2. Il Coordinamento persegue le proprie finalità attraverso le Organizzazioni aderenti, regolarmente costituite su scala regionale o locale, alle quali riconosce pari dignità, autonomia statutaria e gestionale.
3. Il Coordinamento è un'Associazione autonoma e pluralistica che si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie e gratuite dei Volontari delle Organizzazioni aderenti, nel prestare la propria opera in attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di pubbliche calamità sul territorio regionale, nazionale ed estero.
4. Il Coordinamento può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Art. 5 - (Attività di Interesse Generale)

1. Il Coordinamento si propone di perseguire, senza scopo di lucro, neanche indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate negli articoli precedenti mediante lo svolgimento in ambito provinciale, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, in via esclusiva o principale, nel rispetto delle norme vigenti, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Dlgs117/17 e in particolare:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - b) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - c) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività di protezione civile ai sensi del d.lgs. 1 del 2 gennaio 2018 e successive modificazioni;
 - d) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. Il Coordinamento può inoltre svolgere, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. n. 117/2017.

Data 19/07/2022	STATUTO COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI GENOVA ODV	5 di 18
--------------------	--	---------

TITOLO III - ADESIONE AL COORDINAMENTO

Art. 6 - (Adesione al Coordinamento)

1. L'Associazione "Coordinamento Volontari Protezione Civile Provincia di Genova" è composta da:
 - a) Associazioni di volontariato;
 - b) Gruppi Comunali, Intercomunalì di Protezione Civile;
2. Possono aderire al Coordinamento delle Organizzazioni di Protezione Civile e Antincendio Boschivo della provincia di Genova le Associazioni di volontariato, le altre Organizzazioni del Terzo Settore il cui Statuto sia conforme alla vigente legge ed i Gruppi Comunali, Intercomunalì che condividono i fini del presente Statuto e si impegnano a perseguire i valori ed i principi espressi nello stesso nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 32 del CTS.
3. L'adesione delle Organizzazioni avverrà dopo aver espletato le formalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento di esecuzione e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
4. L'adesione delle Organizzazioni è subordinata altresì all'esistenza nel proprio Statuto per le Organizzazioni di Volontariato, o nel Regolamento per i Gruppi Comunali e Intercomunalì, di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento etico e morale del Coordinamento quali:
 - a) l'assenza di fini di lucro;
 - b) la struttura democratica;
 - c) la partecipazione e la collegialità;
 - d) la trasparenza amministrativa;
 - e) l'uguaglianza dei diritti per tutti gli aderenti;
 - f) la gratuità delle cariche statutarie e delle prestazioni degli aderenti;
 - g) il divieto di ripartire l'eventuale avanzo di amministrazione tra i Soggetti aderenti.
5. Le Associazioni di volontariato, i Gruppi Comunali ed i Gruppi Intercomunalì, sono i principali soggetti dell'iniziativa del Coordinamento a cui spetta il compito del loro coordinamento; la loro adesione è subordinata al rispetto delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi statutari.

Art. 7 - (Modalità di adesione)

1. La qualità di Organizzazione aderente si acquisisce presentando la richiesta scritta di adesione alla Presidenza su apposita modulistica e versando la prevista quota annuale di adesione e con il possesso dei requisiti meglio descritti nel Regolamento Generale.
2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
4. Il numero delle Organizzazioni aderenti al Coordinamento è illimitato.

Data	STATUTO COORDINAMENTO VOLONTARI	6 di 18
19/07/2022	PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI GENOVA ODV	

Art. 8 - (Diritti e doveri delle Organizzazioni aderenti)

1. Tutte le Organizzazioni aderenti hanno uguali diritti e uguali doveri nei confronti del Coordinamento.
2. L'ammissione al Coordinamento non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascuna Organizzazione aderente di recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente, almeno trenta (30) giorni prima.
3. La quota di adesione a carico delle aderenti, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, è intrasmissibile, non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.
4. Le Organizzazioni aderenti hanno il diritto a:
 - a) concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dal Coordinamento;
 - b) partecipare alle assemblee nella persona del legale rappresentante o suo delegato, il quale ha diritto di voto;
 - c) prendere visione di tutti gli atti e dei libri sociali, formulando espressa richiesta al Presidente.
 - d) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - e) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - f) recedere dall'appartenenza all'Associazione
5. Le Organizzazioni aderenti hanno il dovere di:
 - a) osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari;
 - b) versare la quota annuale di adesione;
 - c) far prestare ai propri Volontari la loro opera di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito nel pieno rispetto delle leggi vigenti;
 - d) formare i propri volontari impiegati nelle emergenze ed informarli dei rischi, secondo le vigenti norme sulla sicurezza;
 - e) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito.

Art. 9 - (Perdita della qualità di Organizzazione aderente)

1. La perdita della qualità di Organizzazione aderente avviene per:
 - a) decadenza;
 - b) recesso;
 - c) esclusione.
2. L'Organizzazione aderente decade in caso di scioglimento della stessa, o per mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini previsti.
3. L'Organizzazione decaduta non potrà utilizzare il nome, il simbolo ed ogni altro riferimento riconducibile al Coordinamento, dovrà entro trenta (30) giorni dalla comunicazione di recesso, restituire tutti i beni di proprietà del Coordinamento detenuti a qualsiasi titolo.
4. Qualora l'Organizzazione decaduta a qualsiasi titolo abbia membri con incarichi in un organo del Coordinamento il componente decadrà automaticamente poiché espressione di una Organizzazione non più aderente.

Data		STATUTO COORDINAMENTO VOLONTARI	
19/07/2022		PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI GENOVA ODV	7 di 18

5. Il recesso non manleva l'Organizzazione aderente dalle obbligazioni assunte precedentemente alla data di decadenza.
6. L'Organizzazione perde la qualità di aderente per dichiarazione di esclusione, in caso di:
 - a) gravi violazioni dello Statuto, del Regolamento o degli atti deliberati dagli organi statutari;
 - b) atti lesivi o denigratori dell'immagine del Coordinamento;
 - c) per azioni illegittime o comportamenti censurabili durante l'attività dei propri volontari;
 - d) per decadenza nel caso in cui l'Organizzazione non partecipi a qualsiasi attività del Coordinamento per un anno consecutivo;

Art. 10 - (Decadenza, recesso ed esclusione)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a deliberare la perdita della qualità di Organizzazione aderente.
2. Il Consiglio Direttivo delibera la perdita della qualità di Organizzazione aderente, previa contestazione degli addebiti e sentito il legale rappresentante dell'Organizzazione interessata.
Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o altro mezzo legalmente valido, entro trenta (30) giorni all'Organizzazione interessata, che potrà ricorrere entro sessanta (60) giorni al Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione della riunione entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta e la seduta deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.
3. Qualora la richiesta di revoca del provvedimento, non sia accolta, il legale rappresentante dell'Organizzazione ha diritto di interpellare il collegio dei Probiviri per derimere la controversia.
4. Le Organizzazioni aderenti, che abbiano receduto o siano state escluse o che comunque abbiano cessato di appartenere al Coordinamento, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dello stesso.



Data 19/07/2022	STATUTO COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI GENOVA ODV	8 di 18
--------------------	--	---------

TITOLO IV - ORGANI STATUTARI

Art. 11 - (Organi del Coordinamento)

1. Gli organi statutari del Coordinamento sono:
 - a) l'Assemblea generale;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il collegio dei revisori dei conti eletto qualora non sussista l'obbligo di legge per la nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti;
 - e) l'organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 del CTS, ove la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria per legge;
 - f) il revisore legale dei conti, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore salvo che le relative competenze non siano attribuite dall'assemblea dei Soci all'organo di controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - g) il collegio dei probiviri.
2. I componenti degli organi statutari di cui al comma precedente, lettere b), c), d) e g) restano in carica quattro (4) anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.
3. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 12 - (L'Assemblea generale)

1. L'assemblea è composta dagli aderenti ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile dal Presidente per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed i programmi generali dell'Associazione e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e altri sistemi informatici.
4. L'Assemblea generale sarà inoltre convocata ogni quattro (4) anni con il compito di:
 - a) eleggere, determinandone il numero, i componenti del Consiglio Direttivo, del collegio dei Probiviri e del collegio dei Revisori dei conti;
 - b) nomina, eventuale, il componente dell'Organo di controllo;
5. L'Assemblea generale deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo delle Organizzazioni aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.

Data		STATUTO COORDINAMENTO VOLONTARI	
19/07/2022		PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI GENOVA ODV	9 di 18

6. Le Organizzazioni aderenti partecipano all'Assemblea generale ed esprimono il diritto di voto tramite il loro legale rappresentante o suo delegato (appartenente alla stessa Organizzazione e con delega scritta con potere decisionale).
7. Non sono ammesse deleghe tra Organizzazioni aderenti.
8. Gli iscritti alle organizzazioni aderenti, non delegati, possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto e di intervento.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
10. L'Assemblea generale è straordinaria per deliberare:
 - a) le modifiche dello Statuto dell'Associazione;
 - b) l'approvazione e la modifica del Regolamento;
 - c) lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;
 - d) trasformazione, scissione o fusione dell'Associazione;
 - e) deliberare la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, del collegio dei Probiviri o del collegio dei Revisori dei conti o dell'eventuale componente dell'Organo di controllo;

È ordinaria in tutti gli altri casi.

11. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, purché non nello stesso giorno, qualora siano presenti almeno un quinto dei delegati delle Organizzazioni aderenti. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
12. Per le deliberazioni di cui al comma 10 lettera a) e b) del presente articolo l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti aventi diritto e il voto favorevole dei due terzi degli aderenti presenti.
13. Per la deliberazione di cui al comma 10 lettera c) d) ed e) del presente articolo l'assemblea delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti aventi diritto al voto.
14. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
15. Il voto per l'elezione degli organi statutari ed ogni qualvolta si tratti di persone deve avvenire a scrutinio segreto.
16. La convocazione dell'Assemblea generale, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modi e tempi che ne consentano la più ampia partecipazione dei componenti.
17. Le convocazioni dell'Assemblea generale devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato con mezzo telematico certificato da recapitarsi ai legali rappresentanti delle Organizzazioni affiliate almeno dieci (10) giorni prima della data dell'adunanza contenente ordine del giorno, luogo, data e orario per la prima e la seconda convocazione;
18. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. È anche

Data 19/07/2022	STATUTO COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI GENOVA ODV	10 di 18
--------------------	--	----------

ammesso il voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

19. Le deliberazioni assembleari, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutte le Organizzazioni aderenti.

Art. 13 - (Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di sette. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Ciascun aderente può proporre un candidato per la carica di Consigliere. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

5. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

6. Le adunanze del Consiglio Direttivo, qualora ne ricorra la necessità, si potranno tenere anche con supporti o strumenti informatici per "video conferenza". E' anche ammesso il voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
- b) amministra l'Associazione;
- c) attribuisce deleghe di settore;
- d) approva le convenzioni del Coordinamento;
- e) predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- f) stabilisce la quota minima annuale sociale;
- g) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- h) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- i) decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- j) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- k) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente

Data 19/07/2022		STATUTO COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI GENOVA ODV	11 di 18
--------------------	--	--	----------

- I) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. È dichiarato decaduto il membro del Consiglio Direttivo che si dimette o decade da iscritto alla sua Organizzazione Aderente. Nel caso in cui lo stesso sia già iscritto o si iscriva entro 30 giorni in un'altra Organizzazione aderente sarà reintegrato nel Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo potrà nominare, anche al di fuori dei propri componenti, un Coordinatore Operativo in base alla situazione d'emergenza che richieda l'impiego degli Aderenti al Coordinamento. Altresì il Consiglio Direttivo potrà definire incarichi specifici al di fuori dei propri componenti.
10. Al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, possono partecipare i Presidenti del Collegio dei Provisori e dei Revisori dei Conti.
11. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.

Art. 14 - (Il Presidente)

1. Il Presidente del Coordinamento, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente il Coordinamento nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Nell'ambito delle funzioni del Coordinamento, rappresenta le Organizzazioni aderenti e le loro esigenze presso le Autorità;
5. Coordina le iniziative che richiedono, per la loro attuazione, un collegamento oltre l'ambito Provinciale;
6. Fornisce supporti alle iniziative delle singole Organizzazioni aderenti che ne facciano richiesta;
7. Ratifica le ammissioni e i provvedimenti di revoca delle Organizzazioni aderenti adottati dall'Assemblea degli Aderenti;
8. Collabora con gli altri movimenti di Volontariato e con le istituzioni operanti nell'ambito del Volontariato di Protezione Civile.
9. Il Presidente con propria decisione, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare, sempre in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile e comunque entro 30 giorni, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento, pena la decadenza dello stesso.

Data 19/07/2022	STATUTO COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI GENOVA ODV	12 di 18
--------------------	--	----------

10. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il Presidente decada dall'incarico ma non dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il nuovo Presidente tra i suoi membri.

Art. 15 - (Il Vicepresidente)

1. Il Vicepresidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni.

Art. 16 - (Il Segretario)

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di:
- curare la tenuta del libro verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione e di ogni altro libro ritenuto utile o necessario;
 - svolgere la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuvare il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione;
 - provvedere al disbrigo delle formalità amministrative della Associazione;
 - provvedere a tutte le comunicazioni dei verbali o di quant'altro dovuto ai soci e si adopera nell'aiutare e rispondere ai soci seguendoli nelle varie questioni amministrative dell' Associazione;
 - provvedere (in collaborazione con il Tesoriere per la parte contabile) a documentare e aggiornare la contabilità dei progetti dell' Associazione;
2. Nelle sue mansioni di segreteria potrà essere coadiuvato dai consiglieri senza incarico specifico.

Art. 17 - (Il Tesoriere)

1. Il Tesoriere dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo:
- cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti;
 - predispone, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo, corredato da opportune relazioni contabili;
 - tiene aggiornata la contabilità dei progetti della Associazione;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
2. La carica di tesoriere può essere assunta ad interim dal segretario.

Art. 18 - (Il Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri rieleggibili più uno supplente, eletti dall'Assemblea degli Aderenti anche tra persone esterne agli iscritti delle Organizzazioni aderenti e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo. Non possono essere eletti revisori dei Conti i componenti del Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri.

Data 19/07/2022		STATUTO COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI GENOVA ODV	13 di 18
--------------------	--	--	----------

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili. Esamina e controlla preventivamente il conto consuntivo e ne riferisce all'Assemblea degli Aderenti in sede di presentazione.
3. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente ed un Segretario.
4. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e i componenti dello stesso Collegio, possono partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea degli Aderenti.

Art. 19 - (L'Organo di controllo)

1. Qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente, il collegio dei revisori dei conti è sostituito dall'organo di controllo costituito ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 117/17 e nominato con delibera dell'Assemblea. L'organo può essere, nel rispetto della vigente normativa, anche monocratico. I componenti dell'organo di controllo possono essere scelti anche tra persone non appartenenti alle associazioni aderenti.
2. Il componente dell'Organo di controllo non dovrà essere componente del Consiglio Direttivo del Coordinamento ed ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea generale.
3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
 - f) L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 - (Revisore legale dei conti)

1. Al verificarsi del superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del d.lgs. 117/17, l'assemblea procede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione.
2. Qualora sia nominato l'organo di controllo, e il medesimo sia costituito ai sensi della vigente normativa (iscrizione al Registro dei Revisori Legali), esso esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/17.

Data 19/07/2022	STATUTO COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI GENOVA ODV	14 di 18
--------------------	--	----------

Art. 21 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri rieleggibili più uno supplente, eletti dall'Assemblea degli Aderenti anche tra persone esterne agli iscritti delle Organizzazioni aderenti e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo. Non possono essere eletti membri del Collegio dei Probiviri i componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:
 - a) dirimere le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari;
 - b) risolvere ogni controversia fra aderenti o comunque rimessa al suo giudizio;
 - c) esprimere pareri e proposte in materia di decadenza o ammissibilità.
3. I membri del Collegio dei Probiviri decideranno secondo equità non senza aver tentato la conciliazione amichevole, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo da essi ritenuto più giusto ed assegnando alle parti termini per la presentazione dei documenti, delle memorie difensive e dei ricorsi.
4. Il Collegio dei Probiviri, nomina al suo interno, un Presidente ed un Segretario.
5. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Probiviri potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e i componenti dello stesso Collegio, possono partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea degli Aderenti.

Art. 22 - (Gratuità delle cariche statutarie)

1. Le cariche statutarie, ad eccezione di quella del componente dell'Organo di controllo di cui all'art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017, sono ricoperte a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento delle stesse, secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 23 - (Decadenza dagli organi dell'Associazione)

1. I componenti degli organi dell'Associazione decadono dalla carica, nei seguenti casi:
 - a) quando deliberano o sottoscrivono atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti fino al quarto grado, od affini fino al terzo grado;
 - b) quando, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio Direttivo;
 - c) quando subordinano, in tutto o in parte, l'attività, l'assistenza ed il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo ed in qualsiasi senso la religione o la politica di partito.

Art. 24 - (Revoca degli amministratori o del componente dell'Organo di controllo)

1. La revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo o dell'eventuale componente dell'Organo di controllo per gravi violazioni delle norme previste dal presente Statuto o dalle leggi vigenti è deliberata dall'Assemblea generale, convocata in sessione straordinaria.

Art. 25 - (Rinnovo degli organi statutari)

1. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, provvederà a convocare l'Assemblea generale per eleggere i nuovi organi statutari entro la scadenza prevista.

Data 19/07/2022		STATUTO COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI GENOVA ODV	15 di 18
--------------------	--	--	----------

2. La procedura per il rinnovo degli organi dell'Associazione è disciplinata dal Regolamento Generale.

TITOLO V - GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 26 - (Patrimonio dell'Associazione)

1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali:
 - a) quote associative;
 - b) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità;
 - c) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
 - d) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati;
 - e) rendite non utilizzate;
 - f) contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - g) avanzi di amministrazione;
 - h) attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente
 - i) attività commerciali per il perseguimento degli scopi statutari.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

Art. 27 - (Esercizio finanziario e bilancio)

1. L'esercizio finanziario si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di maggio di ogni anno. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
3. La gestione contabile dell'Associazione è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.
4. L'Associazione deve impiegare l'eventuale avanzo di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



Data 19/07/2022		STATUTO COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI GENOVA ODV	16 di 18
--------------------	--	--	----------

TITOLO VI - ACCORDI DI COOPERAZIONE

Art. 28 - (Patti federativi, accordi di cooperazione o di partecipazione)

1. Il Consiglio Direttivo può stipulare patti federativi, accordi di cooperazione o di partecipazione con Associazioni o Organizzazioni tranne quelli di fusione o incorporazione che devono essere deliberati dall'Assemblea generale convocata in sessione straordinaria.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - (Scioglimento dell'Associazione)

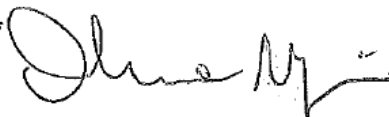
1. Lo scioglimento dell'Associazione Coordinamento Volontari Protezione Civile Provincia di Genova, deve essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) dei voti favorevoli delle Organizzazioni aventi diritto, solamente da un'Assemblea generale appositamente convocata in sessione straordinaria; in tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, e sarà devoluto ad Enti del Terzo Settore o Associazioni locali senza scopo di lucro, aventi finalità analoghe a quelle del Coordinamento e comunque, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 30 - (Norme finali)

1. Con l'approvazione delle modifiche al presente Statuto si intendono abrogate le norme del precedente Statuto.
2. Copie del presente Statuto e del Regolamento Generale dovranno essere esposte, in via permanente, all'Albo della sede dell'Associazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione e pubblicati sul sito web istituzionale dell'Associazione.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di esecuzione approvato secondo le norme statutarie, al fine di avere una migliore gestione di specifici aspetti organizzativi o attività, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice Civile.
4. Il Regolamento operativo dell'Associazione che attua il presente Statuto, ne disciplina le modalità di funzionamento e fissa le attribuzioni e le prerogative degli organi statutari.

Art. 31 - (Norme transitoria)

1. Con l'approvazione delle modifiche al vigente Statuto gli organi non previsti dal presente testo decadono.



Data 19/07/2022	STATUTO COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI GENOVA ODV	17 di 18
--------------------	--	----------

[illegible]